

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P600/4101 sott. 106.25

Roma, 12 luglio 2002

**OGGETTO:** Attività di ricovero aeromobili ultraleggeri.

In relazione al quesito posto dal Comando in indirizzo con la nota che si riscontra, si ribadisce che le attività di "ricovero aeromobili", a prescindere dal numero di velivoli in ricovero, sono ricomprese al punto 92 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Si chiarisce, comunque, che condizione per l'assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi dei ricoveri in questione è l'esistenza, sui velivoli, di un serbatoio fisso del carburante.

Qualsiasi altro tipo di classificazione degli aeromobili, introdotto per finalità diverse da quelle antincendi, non costituisce riferimento per la determinazione dell'assoggettabilità agli obblighi di prevenzione incendi.

**Parere del Comando**

In data 7 maggio 2002 è pervenuta la richiesta che si allega in copia, relativamente alla realizzazione di un'aviosuperficie dotata di strutture leggere per il ricovero di ultraleggeri. Il Comando scrivente si trova nella necessità di richiedere se tali strutture che accolgono n° 2 ultraleggeri debbano essere considerate attività n° 92 del D.M. 16/2/82 (Ricovero aeromobili) soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Il richiedente fa presente che gli ultraleggeri non debbano assimilarsi ad aeromobili in quanto vengono classificati come attrezzi sportivi idonei al volo.

Si resta in attesa delle determinazioni di Codesto Ministero.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)